

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 291/CGF – RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2012**

1° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE ZITO ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. SIENA S.P.A. E F.C. CROTONE S.R.L) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il Regolamento entrato in vigore il giorno 1.2.2007, mentre in termini sostanziali precisa che un Agente può rappresentare un calciatore o una società (art. 3), introduce poi specifica normativa in relazione al conflitto di interessi disponendo (art. 15 comma 1) il divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte, nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società.

Sotto il profilo meramente letterale, il divieto è rivolto agli agenti, ma il precetto coinvolge necessariamente tutte le parti del rapporto, vale a dire, agente, calciatori e società, se trattasi di opera prestata in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero, agente e le due società, se ha per oggetto la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore.

L'Ordinamento domestico infatti non ha solamente voluto introdurre un precetto a carico degli Agenti, ma ha inteso valorizzare il principio imperativo del divieto del conflitto di interessi fra tutte le parti che pongono in essere un contratto avente rilevanza nell'ambito della F.I.G.C.

E' quindi dovere di tutti i contraenti evitare situazioni di conflitto d'interessi, anche perché gli effetti del conflitto non coinvolgono solo l'agente, ma anche i calciatori e le società.

Dispone infatti l'art. 15 comma 8 del Regolamento in esame che *“salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento (ed al riguardo, giustamente non si fa differenza fra agenti, calciatori e società), sono nulli i contratti stipulati dall'agente con calciatori o società nonché quelli stipulati tra calciatore e società in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7”*.

Orbene, poiché l'art. 15 comma 1 introduce in termini positivi proprio il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società, consegue che oltre all'agente, anche i calciatori e le società hanno l'obbligo di verificare che nella conclusione di un contratto non vi siano ipotesi di conflitto.

Né può sostenersi che solo l'Agente abbia la possibilità di conoscere le ipotesi di conflitto perché sarebbe colui che le pone in essere.

L'art. 10 del Regolamento infatti, mentre da una parte introduce requisiti formali per la conclusione e l'efficacia del contratto tra Agente e calciatore o società, dall'altra, consente anche una forma di pubblicità dei rapporti in essere (art. 10 comma 11) o comunque la possibilità di accertarli preventivamente, atteso che i relativi contratti, a pena di inefficacia, sono redatti esclusivamente su moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello F.I.F.A. e sono depositati o inviati mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti e quest'ultima *"istituisce un registro dei contratti ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite"*.

Alla luce delle dedotte argomentazioni pertanto, ritenuto come fatto pacifico che l'Agente Gennaro Palomba ha contemporaneamente rappresentato gli interessi di A.C. Siena S.p.A. (contratto 29.1.2008), di F.C. Crotone S.r.l. (contratto 10.7.2009) e del calciatore Antonio Zito, quest'ultimo non può esimersi dalla responsabilità per la sussistenza del conflitto di interessi. Da ciò consegue l'infondatezza del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Zito Antonino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il Procuratore Federale deferiva il sig. Tullio Tinti, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 10 commi 1 e 11 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti (1.2.2007/7.4.2010).

Con il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 95 la C.D.N. riconosceva la responsabilità dell'agente in relazione alle contestazioni di cui al deferimento ed infliggeva al medesimo la sospensione della licenza per mesi 1 e l'ammenda di €15.000,00.

Avverso il detto provvedimento, con atto molto articolato, proponeva reclamo l'Agente Tinti con argomentazioni che meritano trattazione analitica.

ECCEZIONI PRELIMINARI

Il reclamante ha riproposto in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva nei confronti degli Agenti dei calciatori, totalmente disatteso dal primo Giudice.

Sotto il profilo dei principi comunitari sostiene che l' Agente dei calciatori, non avendo alcun rapporto associativo alla F.I.G.C. svolge una attività economica periferica alla attività sportiva, per cui, la potestà normativa in capo alle Federazioni, deve esercitarsi nel rispetto indefettibile, secondo la gerarchia delle fonti del diritto comunitario, dovendosi quindi tener conto delle norme che comportano effetti anticoncorrenziali e pregiudizievoli della parità di condizioni che deve sussistere in un mercato di riferimento.

Sotto l'aspetto dell'Ordinamento statale, sostiene che il sistema regolamentare e quello disciplinare risultano incompatibili con l'attività di un libero professionista, che svolge un'attività meramente periferica all'ordinamento sportivo.

Le argomentazioni del ricorrente sono prive di giuridico fondamento.

L'art.1 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. dispone che "La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi" mentre il successivo art. 30 per quel che rileva ai fini del presente giudizio, è quanto mai chiaro: "i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'Ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale". Detta ultima

norma, anche di recente è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass.S.U.23.4.2008 n.10465).

In tale contesto, la natura privatistica della F.I.G.C., comporta come necessario corollario la dimensione privatistica della giustizia sportiva e quindi della origine contrattuale e non autoritativa della accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva.

Ciò posto, il riconoscimento degli agenti di calciatori, come figura ormai consolidata nel mondo del calcio, attraverso il substrato normativo degli statuti e dei regolamenti della FIFA, esclude in radice che l'agente non rientri tra i soggetti che a norma dell'art.30 svolgono attività rilevante per lo Ordinamento federale

Ad ogni modo qualsiasi problematicità al riguardo è esclusa dal chiaro disposto dell'art.1 comma 4 dal Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. in vigore dal 1°2.007, che prevede testualmente:

"Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare gli agenti si obbligano a sottostare al controllo ed al giudizio disciplinare degli organi federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

Ulteriore conferma del principio testè espresso si ricava dal disposto dell'art. 12 comma 1 del previgente Regolamento Agenti a tenore del quale:

"L'Agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della FIFA. L'Agente è tenuto altresì ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli Organi della F.I.G.C., delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente Regolamento improntando il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e dirigenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività sia conforme alle sopracitate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato".

A ciò aggiungasi che per il rilascio e/o il rinnovo della licenza, l'agente deve obbligatoriamente depositare la polizza rischi professionale, l'attestato di versamento della quota annuale a mezzo bollettino postale ed il codice di condotta professionale debitamente sottoscritti per adesione.

L'art. 1 del detto codice professionale dispone testualmente:

"gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli Organismi Federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti" ed è appena il caso di sottolineare che nella seconda parte, vi è l'impegno al rispetto di tutte le norme federali, per cui, gli Organi di Giustizia Federale hanno piena giurisdizione sugli Agenti, in virtù di accettazione della detta Giustizia su base pattizia.

Quanto da ultimo dedotto, induce a ritenere altresì infondata la tesi della riserva di legge ex art. 2229 c.c., in relazione all'attività dell'Agente quale libero professionista.

L'Agente (salvo il caso dell'Avvocato ex art. 5 comma 1 del Regolamento previgente) può operare solo in virtù di licenza, che è rilasciata dalla Federazione ed il presupposto del rilascio della stessa è la sottoscrizione del codice di condotta professionale, nel quale è contenuto, come innanzi precisato, l'impegno al rispetto di tutte le norme federali.

Del pari, totalmente infondato risulta il richiamo ai principi del giusto processo, che il reclamante ritiene essere stati violati.

I principi fondanti del giusto processo sono dati dal contraddittorio, in condizioni di parità, davanti ad un Giudice terzo in una ragionevole durata (art. 111 Cost.) e nessuno dei detti principi risulta, nella fattispecie, leso.

Il Tinti ha potuto infatti esplicare ampio, abbondante ed esauriente diritto di difesa in condizione di assoluta parità e contraddittorio con l'organo requirente, davanti ad Organi di

Giustizia (C.D.N. e C.G.F.) terzi e precostituiti, in un tempo che si può definire congruo, atteso che l'intero iter processuale si è esaurito nel volgere di pochi mesi.

Nel merito, il reclamo è totalmente infondato.

Già il previgente Regolamento Agenti (art. 10 commi 1 e 2) disponeva che a pena di inefficacia l'incarico dovesse essere redatto esclusivamente su moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA e depositato o spedito mediante lettera raccomandata presso la Segreteria della Commissione.

Nulla vieta alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l'effettiva volontà delle stesse, ma in alcun caso può essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell'art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all'epoca in vigore.

La circostanza di non avere formalizzato l'incarico all'Agente con le modalità regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all'Agente e da ciò consegue l'infondatezza del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. il respinge ricorso come sopra proposta dal signor Tinti Tullio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIAN ANDRES BUENO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO BENEVENTO CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI- NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il Regolamento entrato in vigore il giorno 1.2.2007, mentre in termini sostanziali precisa che un Agente può rappresentare un calciatore o una società (art. 3), introduce poi specifica normativa in relazione al conflitto di interessi disponendo (art. 15 comma 1) il divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte, nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società.

Sotto il profilo meramente letterale, il divieto è rivolto agli agenti, ma il precetto coinvolge necessariamente tutte le parti del rapporto, vale a dire, agente, calciatori e società, se trattasi di opera prestata in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero, agente e le due società, se ha per oggetto la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore.

L'Ordinamento domestico infatti non ha solamente voluto introdurre un precetto a carico degli Agenti, ma ha inteso valorizzare il principio imperativo del divieto del conflitto di interessi fra tutte le parti che pongono in essere un contratto avente rilevanza nell'ambito della F.I.G.C.

E' quindi dovere di tutti i contraenti evitare situazioni di conflitto d'interessi, anche perché gli effetti del conflitto non coinvolgono solo l'agente, ma anche i calciatori e le società.

Dispone infatti l'art. 15 comma 8 del Regolamento in esame che *“salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento (ed al riguardo, giustamente non si fa differenza fra agenti, calciatori e società), sono nulli i contratti stipulati dall'agente con calciatori o società nonché quelli stipulati tra calciatore e società in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7”*.

Orbene, poiché l'art. 15 comma 1 introduce in termini positivi proprio il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società, consegue che oltre all'agente, anche i calciatori e le società hanno l'obbligo di verificare che nella conclusione di un contratto non vi siano ipotesi di conflitto.

Né può sostenersi che solo l'Agente abbia la possibilità di conoscere le ipotesi di conflitto perché sarebbe colui che le pone in essere.

L'art. 10 del Regolamento infatti, mentre da una parte introduce requisiti formali per la conclusione e l'efficacia del contratto tra Agente e calciatore o società, dall'altra, consente anche una forma di pubblicità dei rapporti in essere (art. 10 comma 11) o comunque la possibilità di accertarli preventivamente, atteso che i relativi contratti, a pena di inefficacia, sono redatti

esclusivamente su moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello F.I.F.A. e sono depositati o inviati mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti e quest'ultima *“istituisce un registro dei contratti ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite”*.

Alla luce delle dedotte argomentazioni pertanto, ritenuto come fatto pacifico che l'Agente Gennaro Palomba ha contemporaneamente rappresentato gli interessi della Benevento Calcio S.p.A. e del calciatore Sebastian Andres Bueno, quest'ultimo non può esimersi dalla responsabilità per la sussistenza del conflitto di interessi. Da ciò consegue l'infondatezza del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sebastian Andres Bueno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIGNOR GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI €30.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

5) RICORSO DEL CALCIATORE GASBARRONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

Con separati ricorsi il signor Federico Giacomelli, con l'avv. Luca Miranda e il signor Andrea Gasbarroni, con l'avv. Alessandro Calcagno, hanno proposto reclamo *ex art. 37 C.G.S.* avverso la decisione dalla C.D.N. di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012, con la quale sono state agli stessi inflitte le seguenti sanzioni: ammenda di € 30.000,00 e sospensione della licenza per mesi 2, all'agente Giacomelli; ammenda di €15.000,00, al calciatore Gasbarroni.

Il procedimento trae origine dall'atto in data 22.2.2012 con il quale la Procura Federale ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto qui rileva:

1) il sig. Federico Giacomelli, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo agito nell'interesse del Sig. Andrea Gasbarroni nell'ambito dei tesseramenti e dei contratti economici del 1.7.2006 tra tale calciatore e la Società Parma FC S.p.A. con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 1.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, pur essendo al contempo e nei medesimi contratti titolare di mandato conferito dalle citate Società;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il predetto calciatore (il riferimento al sig. Luca Antonelli di cui al deferimento è un mero errore materiale, come chiarito dalla stessa Procura Federale nel corso del dibattimento del primo grado di giudizio) e la Società Parma FC S.p.A. del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 1.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre Società;

2) il sig. Andrea Gasbarroni, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato prima per la società Parma FC S.p.A. e, poi, per la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e, quindi, successivamente per il Torino FC S.p.A., per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., dell'art. 15, commi 1, 2, 10, dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), «per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la Società Parma FC S.p.A. del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 1.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Federico Giacomelli, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'agente era titolare di mandato da parte delle tre Società sopra citate».

Nel corso del procedimento di *prime cure* la Procura Federale chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: per Giacomelli €40.000,00 di ammenda e 4 mesi di sospensione della licenza di agente; per Gasbarroni €30.000,00 di ammenda.

I deferiti, come rappresentati ed assistiti, hanno illustrato le loro argomentazioni difensive, chiedendo il proscioglimento.

In particolare, la difesa del Giacomelli concludeva come memoria scritta ritualmente depositata: «1) Dichiarare nullo il deferimento in relazione al capo di accusa relativo al mandato del 30.6.2006 stipulato con la Società Parma F.C. S.p.A.; 2) Dichiarare nullo il deferimento in relazione al capo di accusa F 16.2; 3) Nel merito, comunque, proscioglierlo dagli addebiti contestati, respingendo, così, il deferimento; 4) In estremo subordine, salvo gravame, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie della ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia».

Anche la difesa Gasbarroni chiedeva l'assoluzione da ogni addebito, confidando, in subordine, «in una sanzione minima e simbolica stante il principio di graduazione delle stesse nonché l'esiguità dell'addebito contestato».

Eccepsiva, in tal ottica, preliminarmente, nullità del deferimento in relazione al capo di accusa fondato sul contratto del 1.7.2006 stipulato con la società Parma FC S.p.A., poiché «all'esponente viene contestata la violazione di alcuni articoli del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 laddove è indubitabile il fatto che sia il mandato conferito dal Parma FC S.p.A. in data 30.6.2006, sia il successivo contratto di prestazione sportiva del 01.7.2006, rientrino nell'ambito di applicazione del precedente Regolamento Agenti di calciatori "2001", pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007, in ragione del principio generale del *tempus regit actum*». A tal proposito, a dire del Gasbarroni, «le contestazioni sollevate dalla Procura Federale, così come i richiami normativi in essa contenuti, appaiono completamente inconferenti con la fattispecie in esame la quale avrebbe dovuto essere analizzata sulla base del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di calciatori e società in vigore dal 2001, che, tuttavia, nulla prevede in riferimento al divieto di conflitto d'interessi di un Agente incaricato da una società».

Quanto al merito, Gasbarroni riteneva immeritevole di accoglimento il deferimento «nella sua totalità in quanto frutto di una ricostruzione delle circostanze di fatto avulsa dal dato normativo; quest'ultimo, invero, non vieta ed anzi autorizza la condotta oggi contestata all'agente ed alle società (con evidenti ripercussioni sull'esponente) – rendendola come tale perfettamente lecita – ed impone precisi obblighi in materia di conflitto di interesse unicamente all'agente di calciatori».

All'esito del dibattimento la C.D.N. decideva di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: al sig. Federico Giacomelli, ammenda di €30.000,00 e sospensione della licenza per mesi 2; al sig. Andrea Gasbarroni, ammenda di €15.000,00.

Osservava, anzitutto, in via generale, la C.D.N.: «L'art. 23 del Regolamento FIFA nonché l'art. 12 del Regolamento Agenti Calciatori previgente e l'art. 19 dell'attuale impongono all'agente di rispettare le norme federali, gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, improntando il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art.1, comma 1, C.G.S..

L'art. 93, comma 1, N.O.I.F. prevede in particolare che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le Società e i calciatori professionisti debbano essere, tra l'altro, redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza e che debbano riportare il nominativo dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto.

Quanto al rapporto tra agente e calciatore, l'art.10 del Regolamento vigente all'epoca dei fatti prevedeva espressamente, a pena di inefficacia, la redazione dell'incarico esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, e il successivo deposito o invio, alla segreteria di detta Commissione. Il successivo art.15 vieta agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società».

Ciò premesso, la C.D.N. «alla luce di tale quadro regolatorio e delle risultanze istruttorie» passava ad esaminare le posizioni dei singoli deferiti e, per quanto segnatamente qui interessa, con riferimento alle contestazioni mosse agli odierni ricorrenti, osservava quanto segue.

«Preliminarmente, la Commissione ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento in relazione al contratto del 1.7.2006, stante l'enunciazione chiara e precisa del fatto contestato che non ha pregiudicato né compresso il pieno esercizio del diritto di difesa.

Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di nullità del deferimento, capo 16-b, in merito all'erronea indicazione del nominativo del calciatore Antonelli Luca in luogo di Gasbarroni, trattandosi, ad avviso della Commissione di mero errore materiale, corretto dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento e nel contraddittorio tra le parti.

Dagli atti risulta che la Società Parma FC S.p.A. ha conferito mandato all'agente di calciatori Federico Giacomelli, con accordo valido dal 30.6.2006 al 31.8.2006, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2006 a titolo temporaneo oneroso dalla Juventus FC S.p.A. al Parma FC S.p.A.; che il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ha conferito mandato allo stesso agente di calciatori Giacomelli, con accordo valido dal 7.6.2008 al 20.8.2008, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2008 a titolo definitivo dal Parma FC S.p.A. al Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; che la Società Torino FC S.p.A. ha conferito mandato in data 2.2.2009 sempre all'agente Giacomelli, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con Gasbarroni, ceduto in data 2.2.2009 a titolo definitivo dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Società Torino FC S.p.A..

In sede di audizione innanzi alla Procura Federale il Gasbarroni, riferendosi al contratto economico con il Parma FC S.p.A., ha dichiarato che le negoziazioni che hanno portato alla relativa stipulazione *“sono state gestite e concluse per mio conto da me medesimo e da Federico Giacomelli in quanto il Parma informava il Giacomelli delle proposte contrattuali che intendeva assumere nei miei confronti”*.

La circostanza che Società diverse abbiano, come nella specie, conferito mandato allo stesso agente allorquando esse abbiano trattato lo stesso calciatore, unitamente alle dichiarazioni del Gasbarroni circa il suo rapporto con il Giacomelli dimostra, ad avviso della Commissione, che il Giacomelli ha agito quale agente di fatto del Gasbarroni, operando così in assenza di mandato scritto, nonostante la tassativa prescrizione dell'art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti e in palese conflitto di interessi, in quanto contemporaneamente titolare di mandato rilasciato dalle Società ed agente di fatto del calciatore».

Così evidenziati i fatti contestati e le relative circostanze probatorie in ordine alla sussistenza delle violazioni addebitate ai ricorrenti, la C.D.N. riteneva doversi affermare «la responsabilità del Giacomelli in ordine alla prima delle violazioni contestate, risultando in essa assorbita le ulteriori condotte oggetto del deferimento», così come anche la responsabilità del calciatore Gasbarroni, che «ha consentito che il medesimo soggetto partecipasse quale agente delle Società alla conclusione dei contratti, in violazione dell'art.15 del Regolamento Agenti, risultando in tale condotta assorbito il mancato conferimento del previsto mandato scritto».

Avverso la suddetta decisione, per quanto in questa sede rileva, hanno proposto reclamo sia Federico Giacomelli, che Andrea Gasbarroni.

Nel proprio gravame l'agente Giacomelli ritiene non sussistere i fatti per cui è sanzione.

Premette, il suddetto ricorrente, di aver stipulato contratti di mandato tra società ed agente sugli appositi moduli tipo (c.d modulo rosso), e, segnatamente: in data 30.6.2006 con la società Parma FC S.p.A., «volto all'assistenza della compagine societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni»; in data 7.6.2008 con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., «volto all'assistenza della compagine societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni»; in data 2.2.2009 con la società Torino Football Club S.p.A.. «volto all'assistenza della compagine

societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni».

Tutti i suddetti contratti, evidenzia il ricorrente, «in ossequio alle previsioni di cui al Regolamento Agenti di Calciatori “2001”, pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007 e dal Regolamento F.I.G.C. Agenti di Società e Calciatori 2007, pubblicato con Com. Uff. n. 48/2006 e in vigore dal 1.2.2007 sino a tutto l’8.4.2010», sono stati regolarmente trasmessi alla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C..

Ciò premesso, il ricorrente deduce, anzitutto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, ritenendo che la C.D.N. ha errato nel non considerare viziato e nullo il deferimento in relazione al mandato del 30.6.2006, «giacché fondato su substrato normativo inapplicabile». Sul punto, quindi, ripropone le considerazioni già svolte nel corso della prima fase del procedimento, evidenziando, a tal riguardo, che le contestazioni del primo mandato del 30.6.2006 sono state erroneamente riferite alle disposizioni del Regolamento agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007, laddove è «indubitabile che il mandato *de quo* rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori “2001” pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007, in ragione del principio generale del *tempus regit actum*». Ne consegue, prosegue il ricorrente Giacomelli, che la fattispecie avrebbe dovuto essere analizzata sulla base del Regolamento del 2001 «che, tuttavia, non prevede alcunché con riferimento al divieto di conflitto d’interessi di un Agente incaricato da una società, né tantomeno, in relazione al presunto e inesistente obbligo di indicazione del nome dell’agente nei contratti di prestazione sportiva».

Con il secondo motivo di gravame il sig. Giacomelli deduce erronea qualificazione dei fatti da parte del giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il ricorrente, censurato, in via generale, l’utilizzo di quelle che definisce «mere prove indiziarie», contesta la valutazione, operata dalla C.D.N., delle dichiarazioni rese dal Gasbarroni alla Procura Federale in data 24.11.2010, che sarebbero state lette in modo parziale ed incomplete.

Peraltro, prosegue il ricorrente, «non esiste, invero, nelle disposizioni federali in materia di agenzia sportiva alcuna norma che vieti la stipulazione di più mandati tra Società e Agente, in relazione al tesseramento di un atleta», offrendo, comunque a tal riguardo una diversa ricostruzione dei fatti che giustificerebbe la ripetitività dei mandati di cui trattasi. In particolare, segnala di essere stato interpellato, in relazione al primo mandato, nell’estate 2006 dal direttore sportivo del Parma «che gli manifestò la necessità di acquisire almeno due calciatori nel ruolo di esterno d’attacco, al che l’agente suggerì fra gli altri il nome di Gasbarroni». Quanto al secondo mandato, sarebbe stato, a dire del ricorrente, il sig. Fabrizio Preziosi, dirigente del Genoa, incontrato «a Forte dei Marmi durante un fine settimana estivo, giacché entrambi alloggiavano, casualmente, presso lo stesso Hotel», che, «memore del buon andamento del precedente mandato conferito dal Parma, riferì al Giacomelli del suo rammarico perché Gasbarroni, “pallino da sempre di suo padre Enrico”, aveva rifiutato il trasferimento da Parma a Genova per motivi personali». Sul mandato, infine, con il Torino, Giacomelli riferisce che fu Rino Foschi, all’epoca direttore sportivo della predetta compagine societaria, ad individuare in Gasbarroni un valido acquisto e, «alla luce dell’ottimo lavoro in precedenza svolto dall’agente il Foschi individuò l’unico soggetto capace a concludere le trattative in tempi brevi nel reclamante, visto che, in passato, aveva brillantemente condotto trattative analoghe».

Sotto diversa prospettiva, il reclamante segnala, poi, come «in ambito giuridico endoassociativo la figura dell’agenzia di fatto rappresenta una creazione degli organi inquirenti federali mai sino a ora palesatasi in alcun contesto normativo» e come, ad ogni buon conto, vi sia difetto di prova «dell’intento simulatorio contestato». «Fermo, infatti, il requisito della forma scritta *ad substantiam* del rapporto di agenzia sportiva, stabilito a pena di inefficacia e nullità dall’art. 10 Regolamento Agenti in contestazione, è d’uopo segnalare che gli elementi probatori posti a fondamento del deferimento dalla Procura Federale e fatti propri dalla C.D.N. siano carenti rispetto ai requisiti richiesti dalla Suprema Corte ai fini della prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto necessitante la forma scritta “*ad substantiam*”».

Il reclamante, infine, deduce «comunque, sull’insussistenza nel merito delle contestazioni sub punto F 16.2)», evidenziando, «per mero tuziorismo difensivo», come, «sebbene il capo d’accusa nella decisione impugnata sia stato ritenuto assorbito, senza motivazione, nella sanzione irrogata», correttamente «non ha inserito il proprio nome nei contratti di prestazione sportiva del calciatore

Gasbarroni, si ripete, non essendo Agente dello stesso».

Da ultimo, sotto il profilo sanzionatorio, il ricorrente Giacomelli lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, C.G.S., evidenziando come, «specie in considerazione dell'assenza di una forbice edittale delle sanzioni da applicare alla fattispecie», la C.D.N. «avrebbe potuto applicare altra sanzione di inferiore afflittività», laddove ha, invece, «adottato un'interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l'esatta ricostruzione dei fatti come dedotti dal reclamante e comprovati *per tabulas*».

Insta, quindi, il reclamante, perché sia disposto il suo totale proscioglimento e, quindi, annullate le sanzioni impugnate, chiedendo, in via subordinata, la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia.

Nel reclamo proposto dal calciatore Gasbarroni è, del pari, evidenziata l'ingiustizia dell'ammenda «irrogata in forza delle pur scarse argomentazioni e delle asserite risultanze probatorie sulla base delle quali viene fondata la decisione di condanna per violazione del Regolamento Agenti». Ribadite, in tal ottica, «tutte le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata agli atti della Commissione di *prime cure*», Gasbarroni, contestando «nuovamente l'impianto accusatorio percorso dalla Procura Federale che, con sincero stupore, ha trovato conferma anche in sede disciplinare», auspica «un'approfondita lettura da parte dell'organo adito in sede di reclamo al fine di confutare *in nuce* la fondatezza della decisione oggetto di gravame».

In via preliminare, il suddetto calciatore censura la decisione impugnata sotto il profilo del mancato accoglimento della propria eccezione di nullità del deferimento «in relazione al contratto sottoscritto in data 1.7.2006, scaturito dal mandato del 30.6.2006 tra il Parma F.C. S.p.A. e l'agente Giacomelli, poiché fondato su normativa inapplicabile alla fattispecie».

A nulla, secondo il reclamante, «potranno valere le argomentazioni in sanatoria svolte dalla C.D.N., che costituiscono anch'esse motivo di reclamo per l'evidente violazione sostanziale, procedimentale e motivazionale: da un lato, infatti, la C.D.N. riconosce pacificamente l'esistenza del difetto di contestazione, dall'altro per contro opera un'inammissibile sanatoria».

Deduce, poi, il reclamante Gasbarroni, erroneità ed illogicità della motivazione, con riferimento, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal calciatore, delle quali la C.D.N. avrebbe «completamente disatteso il tenore», nuovamente ribadendo, in tal ottica, «con vigore l'assoluta inesistenza di ogni e qualsivoglia rapporto procuratorio con il dott. Giacomelli».

A dire del reclamante calciatore, «gli organi inquirenti e giudicanti hanno estrapolato solo una parte della dichiarazione forzandone inoltre l'interpretazione letterale, ma non solo; la Procura Federale nell'ambito del deferimento si è spinta fino al punto di riferire l'esistenza – tenacemente contestata anche in questa sede – di ulteriori elementi estranei alla verbalizzazione e dai quali desumere e/o presumere l'esistenza di un'ammissione del calciatore in ordine al rapporto di fatto esistente con l'agente dott. Giacomelli». A tal riguardo, ribadisce che la propria spontanea dichiarazione «viene conclusa con l'affermazione “voglio precisare che Giacomelli quando parlava con me lo faceva per conto del Parma”». Pertanto, «non si rinviene in alcuna maniera il contenuto confessorio forzatamente addebitato all'odierno esponente».

Con riferimento alla contestazione, ritenuta fondata dalla C.D.N., che il Giacomelli agisse quale “agente di fatto” del Gasbarroni, evidenzia, il reclamante, come l'ipotesi accusatoria sia fondata «sulla base di mere congetture senza alcun riscontro ovvero elemento di prova idoneo a suffragare la ricostruzione forzatamente operata dall'organo inquirente (ed inaspettatamente sposata anche dalla C.D.N.)», altresì, ribadendo, «l'esistenza del baluardo di garanzia costituzionale relativo al principio di non colpevolezza, in uno con la presunzione di innocenza di ciascun deferito»

«Per tutti questi motivi» il reclamante Gasbarroni «confida nella riforma della decisione impugnata con conseguente proscioglimento del calciatore da ogni e qualsivoglia responsabilità», solo in via subordinata «e per mero scrupolo defensionale vista l'assoluta infondatezza della tesi accusatoria», instando, «in ipotesi, nell'applicazione della sanzione della censura ovvero di una ammenda in minor misura, minima e simbolica».

Alla seduta innanzi a questa C.G.F., tenutasi il giorno 8.6.2012, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché gli avv.ti Luca Miranda ed Alessandro Calcagno, ripettivamente per i sigg.ri Federico Giacomelli ed Andrea Gasbarroni, che hanno ribadito e

precisato le deduzioni e conclusioni di cui ai reclami.

Dato, preliminarmente, atto della riunione dei due giudizi, attese l'evidente connessione oggettiva, questa C.G.F. ritiene che i reclami non possano trovare accoglimento per i seguenti motivi.

In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di nullità del deferimento relativo al mandato Parma/Giacomelli del 30.6.2006, in funzione della conclusione del contratto, poi, sottoscritto in data 1.7.2006 tra Parma e Gasbarroni.

L'eccezione è priva di pregio. Infatti, ciò che particolarmente rileva ai fini della ritualità del deferimento è la corretta individuazione del fatto contestato: sotto tale profilo, la Procura Federale ha correttamente individuato e contestato i fatti e le relative condotte, operandone l'esatta collocazione nella loro specifica dimensione temporale e dinamica evolutiva. Tale contestazione consente, come ha effettivamente consentito, ogni più opportuna difesa ai deferiti e non ha comportato alcun pregiudizio. Del resto, «è compito del Giudice, a fronte di una fattispecie concreta, individuare la norma astratta che la regola» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 189/CGF dell'11.3.2010).

Insomma, il fatto contestato è stato correttamente individuato, e la mera erroneità nell'indicazione di un Regolamento (quello in vigore dal 1.2.2007) in luogo di altro applicabile in virtù del principio *tempus regit actum* (quello del 2001) non può certo portare alle conseguenze prospettate dai reclamanti e viziare in termini di nullità il relativo atto di deferimento, avendo lo stesso, comunque, consentito ai deferiti ogni più ampio esercizio del diritto di difesa.

Del resto, tanto i calciatori come tesserati, quanto gli agenti in forza dell'impegno specificamente assunto, sono tenuti a conoscere e, comunque, osservare tutte le disposizioni dell'ordinamento sportivo di riferimento, e, di conseguenza, ad orientare ogni loro comportamento, di rilievo giuridico-sportivo, alle previsioni federali e, nella fattispecie, a quelle dettate dal Regolamento Agenti di calciatori.

Peraltro, sotto tale profilo ed in termini generali per tutti i fatti contestati all'agente Giacomelli, occorre ricordare che se è vero che gli Agenti di calciatori sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di società di calcio affiliate alla medesima Federazione e non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C., gli stessi, ai sensi delle norme di cui agli artt. 23 del Regolamento FIFA, 12 del previgente Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di calciatori e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti di calciatori, sono tenuti all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle confederazioni e della FIFA ed al rispetto delle decisioni dei relativi organi, nonché ad improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art.1, comma 1, C.G.S..

Ciò precisato in relazione all'eccezione di nullità *in parte qua* del deferimento, nel merito deve ritenersi acclarata la responsabilità di entrambi i reclamanti. La disciplina federale, infatti, tanto quella in vigore all'epoca dei fatti del 2006, quanto quella vigente successivamente e, segnatamente, dettata dal Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, prevedeva l'obbligo di conferire all'agente l'incarico in forma scritta e sugli appositi moduli predisposti, da depositare o spedire, poi, alla Commissione Agenti ed, inoltre, vietava all'agente, quantomeno a far data dal 1.2.2007, di rappresentare contestualmente entrambe le parti (società e calciatore).

Il fatto che, come si legge nel ricorso Giacomelli, il Regolamento Agenti del 2001 «non prevede alcunché con riferimento al divieto di conflitto d'interessi di un Agente incaricato da una società, né tantomeno, in relazione al presunto e inesistente obbligo di indicazione del nome dell'agente nei contratti di prestazione sportiva», non riveste, dunque, rilievo decisivo ai fini del presente giudizio.

Quanto al conflitto di interessi, occorre osservare che già la "regola generale" di cui all'art. 3 del Regolamento Agenti 2001 distingueva tra l'attività dell'agente volta a curare «gli interessi del calciatore che gli conferisce incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento» (comma 3) e quella, invece, diretta a prestare «assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori» (comma 4). Dette modalità, peraltro, sono individuate nell'incarico scritto (cfr. art. 10, comma 1) che deve essere redatto in «quadruplica

copia ciascuna firmata dalle parti» (art. 10, commi 10 e 11).

In modo testuale, poi, l'art. 10, comma 1, del predetto Regolamento vigente all'epoca dei fatti del 2006, prevedeva che «un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società». Completa il quadro la norma di cui all'art. 15, comma 1, secondo cui «qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l'agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un'apposita dichiarazione nel contratto».

Sembrirebbe, dunque, possibile, già sotto il vigore del Regolamento applicabile alle contestazioni relative all'incarico ed al conseguente contratto del 2006, ricavare - in forza di una interpretazione sistematica del complessivo dettato normativo - la regola del divieto di cura contestuale degli interessi di entrambe le parti contraenti, specie senza avvisare il calciatore ed ottenerne apposita dichiarazione scritta da riportare nel contratto. Ed in tal senso già si era a suo tempo pronunciata la Commissione Agenti di Calciatori, secondo cui le norme disciplinanti l'attività degli agenti, «sia sotto l'impero del previgente Regolamento che di quello attuale», vietano «l'insorgenza di situazione di conflitto di interesse» (cfr. Com. Uff. n. 11/A dell'8.1.2003). Peraltro, non occorre dimenticare che l'agente di calciatori era tenuto ad improntare, ex artt. 1, comma 1, CGS e 12, comma 1, Regolamento Agenti applicabile al caso di specie, il proprio comportamento ai principi di lealtà, correttezza, buona fede e diligenza professionale: norme generali di comportamento, queste, che potrebbero ritenersi violate anche laddove si tratti (specie senza comunicarlo) nell'interesse e per conto di entrambe le parti che intendono concludere (e poi effettivamente concludono) un dato contratto.

Sotto diverso profilo, tuttavia, occorre considerare che l'espressa e formale codificazione del divieto di conflitto di interessi si ha solo con il Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.2007 (e, dunque, non applicabile alla prima contestazione relativa al 2006). In tal ottica, in particolare, l'art. 15, comma 1, del predetto Regolamento introduce testualmente, appunto, il divieto per gli agenti di «rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società», mentre il successivo comma 10 vieta comunque agli agenti «qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento». L'art. 12, comma 7, poi, ferme fatte «le disposizioni in materia di divieti ed incompatibilità» obbliga l'agente ad informare in ogni caso «il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione».

Orbene, tra le due possibili interpretazioni in ordine alla configurabilità, già prima del Regolamento del 2007, del divieto di conflitto di interessi, nel dubbio, per prudenza, deve forse attribuirsi prevalenza al principio di legalità ed a quello di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ma anche a voler concludere nel senso che la vicenda relativa alla prima contestazione inerente il mandato del 30.6.2006 non sia qualificabile in termini di conflitto di interessi rilevante per l'ordinamento dell'epoca, occorre considerare che la disposizione sul predetto divieto è di certo applicabile alle altre due contestazioni avanzate con riferimento agli incarichi del 7.6.2008 e del 2.2.2009.

Peraltro, a prescindere dalla questione della esistenza o meno del divieto di conflitto di interessi all'epoca dell'incarico del 2006, occorre osservare come, in ogni caso, al Giacomelli è contestato non solo di aver agito in posizione di evidente conflitto di interessi, ma anche e comunque di aver di fatto rappresentato il calciatore Gasbarroni, sin dal mandato sottoscritto dal Parma FC S.p.A. del 30.6.2006, al di fuori ed al di là delle disposizioni del Regolamento Agenti anche all'epoca vigenti e, in particolare, di aver curato gli interessi del predetto calciatore, senza alcuna formalizzazione, come invece prescritto, ed anzi facendosi rilasciare formale mandato dalla società con la quale il calciatore ha poi effettivamente concluso il contratto.

In tal ottica, in relazione al mandato del 30.6.2006, è già stato sopra ricordato il *corpus* normativo all'epoca in vigore. Medesime specifiche regole, come detto, sono previste anche dalla normativa applicabile agli incarichi conferiti al Giacomelli, in relazione al calciatore Gasbarroni, dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per il periodo dal 7.6.2008 al 20.8.2008 e dal Torino FC S.p.A. in data 2.2.2009. A tal riguardo, quanto al rapporto tra agente e calciatore, occorre particolarmente riferirsi all'art.10 del Regolamento entrato in vigore in data 1.2.2007, che, replicando la disposizione del 2001, prevedeva, che un agente può curare gli interessi di un

calciatore o di una società di calcio, «solo dopo aver ricevuto incarico scritto» ed aggiungeva che, a pena di inefficacia, «l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti».

Quanto, ancora, al presunto «inesistente obbligo di indicazione del nome dell'agente», l'art. 12, comma 2, del Regolamento Agenti del 2001, come di quello del 2007, così recitava: «ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l'assistenza di un agente, quest'ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione». Del pari, quanto alla posizione del calciatore, il successivo art. 13 (Regolamento 2001), rubricato, appunto, «doveri dei calciatori», prevedeva testualmente, al comma 3, che «ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'agente e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto» e che «nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto». Norma, poi, ribadita dall'art. 13, comma 4, del successivo Regolamento Agenti del 2007.

La previsione era ed è, peraltro, già comunque contenuta nell'art. 93 N.O.I.F., che così, per quanto qui rileva, recita: «I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto».

Così ricordato e precisato il contesto normativo di riferimento, questa Corte, come detto, ritiene che le condotte ascritte ai deferiti comportino violazione dello stesso.

Pacifici e, comunque, provati dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. docc. All. 9/c, 9/d, 9/e Relazione istruttoria Procura Federale), i mandati conferiti al sig. Giacomelli dalle società: Parma FC S.p.A. in data 30.6.2006, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 1.7.2006 - a titolo temporaneo oneroso dalla Juventus FC S.p.A. allo stesso Parma FC S.p.A.; Genoa Cricket & Football Club S.p.A. in data 7.6.2008, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 1.7.2008 - a titolo definitivo dal Parma FC S.p.A. al Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; Torino FC S.p.A. in data 2.2.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico sempre con lo stesso calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 2.2.2009 - a titolo definitivo dal Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Torino FC S.p.A..

Se ne ricava, dunque, che dalla stagione sportiva 2006/2007 alla Stagione Sportiva 2008/2009 (o, meglio, 2011/2012, considerato che il contratto stipulato il 2.2.2009 con il Torino recava la scadenza del 30.6.2012), in occasione di tutti i trasferimenti (peraltro, importanti non solo dal punto di vista delle compagini societarie coinvolte, ma anche sotto il profilo del rilievo economico dei medesimi) che hanno interessato il calciatore Gasbarroni, lo stesso ha sempre (con) trattato con la medesima (apparente) controparte, l'agente Giacomelli, che, di volta in volta è stato (apparentemente o anche) chiamato a rappresentare le diverse sopra citate società. Società, si dica chiaramente, quella prima ricordate, di tale primario livello da ricomprendere tutte, nella loro struttura organizzativa, figure quali direttori generali o direttori sportivi o amministratori delegati che siffatta attività svolgono normalmente per ruolo e funzione. Per cui non si comprenderebbe, se non fosse corretta la tesi accusatoria, per quale ragione le predette società abbiano dovuto conferire specifico incarico all'agente qui ricorrente, peraltro, poi, tutte per trattare il medesimo calciatore Gasbarroni.

Evidente l'interesse di tutte le parti in gioco all'adozione dello schema di cui si è detto. Con il conferimento dell'incarico all'agente da parte della società, anziché da parte del calciatore che quella società vuole tesserare, si elude, anzitutto, l'obbligo, sopra ricordato, della formalizzazione e successivo deposito del mandato tra calciatore ed agente. Il calciatore riceve consulenza ed assistenza nella conclusione del contratto senza assumerne il correlato impegno di compensare la prestazione professionale, come invece normativamente disposto. L'agente, da parte sua, riceve il compenso direttamente dalla società, considerata miglior soggetto pagatore, nonostante abbia, di fatto, curato gli interessi del calciatore medesimo, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente.

Conferma della fondatezza del quadro accusatorio ricostruito dalla Procura Federale si ha anche dalla semplice considerazione delle date di sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva di cui trattasi, tutte prossime o, addirittura, identiche (v. trasferimento dal Genoa al Torino) a quelle di conferimento dell'incarico da parte della società. Appare, del resto, poco credibile che l'agente incaricato riesca a trattare e convincere il calciatore in pochissimi giorni o, come detto, nella stessa giornata di conferimento dell'incarico, lasciandosi, viceversa meglio inquadrare la vicenda nell'ambito di una trattativa condotta dall'agente per conto del calciatore che, solo ad accordo raggiunto con la società, procedeva alla formalizzazione del rapporto (tra agente e società), per le ragioni anzidette.

Diversamente opinando, peraltro, appare, comunque, del tutto inverosimile che il calciatore, parte contraente per così dire "debole", abbia contrattato da solo il contenuto di importanti clausole negoziali e di rilevanti compensi economici senza essere rappresentato da alcun professionista od agente con le società di cui si detto che, già dotate di fior di professionisti (nel caso di specie, tra l'altro, rispettivamente Zamagna, Zarbano e Foschi), si siano fatte anche assistere da un agente. Si tratterebbe, come ben evidenziato nella Relazione della Procura Federale agli atti del procedimento, di un evidente «clamoroso e letterale ribaltamento del tavolo negoziale da sempre in essere tra calciatori di serie A e relative società».

Peraltro, sul punto, le argomentazioni difensive di Gasbarroni, secondo cui «spesso accade che il *management* di primo livello delle società sportive segua la trattativa esistente con le consorelle – vuoi per dovere di riservatezza, vuoi per una sorta di *gentleman agreement* – mentre la parte economica da concordare con il singolo calciatore viene demandata a singoli agenti, utilizzati come una sorta di ammortizzatori tra la società ed il calciatore stesso onde evitare insanabili screzi e confronti diretti su questioni economiche che potrebbero far saltare l'affare ovvero incrinare fin dall'inizio il rapporto tra le parti», appare in contrasto con la ricostruzione dei fatti come operata dall'altro reclamante. Giacomelli, infatti, riferisce di mandati conferiti dalle società di cui trattasi non già al fine della mera "regolamentazione" economica di accordi di trasferimento già "autonomamente" conclusi tra calciatore e società medesime, bensì come incarico vero e proprio per definire il trasferimento stesso. Esemplificativo, a tal riguardo, quanto dedotto in reclamo a proposito del contratto Gasbarroni / Genoa, laddove è dato leggere che il dirigente del Genoa, «casualmente» incontrato durante un weekend a Forte dei Marmi, ebbe a lamentarsi della circostanza che il Gasbarroni aveva rifiutato, «per motivi personali», il trasferimento presso la compagine presieduta dal presidente Preziosi.

Oltre alla ripetitività e continuità dei mandati di cui trattasi ed alle caratteristiche e particolarità, sopra rapidamente ricordate, che connotano gli stessi, ulteriore riscontro della correttezza dell'ipotesi accusatoria si rinviene nelle stesse dichiarazioni rese dal Giacomelli (cfr. all. 9/g alla Relazione istruttoria della Procura Federale). Questi, infatti, ricorda e sembra essere sicuro degli importi e degli emolumenti relativi ai contratti Gasbarroni / società, mentre appare alquanto incerto nell'indicazione dei prezzi concordati tra società cedente e cessionaria, nonostante operasse (formalmente) su incarico di quest'ultima.

Conferma, peraltro, che il Giacomelli ha, comunque, operato – di fatto – per conto del calciatore Gasbarroni e per la cura degli interessi del medesimo, si trae dalle stesse spontanee dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di audizione innanzi alla Procura Federale. Il calciatore, infatti, riferendosi al contratto economico con il Parma FC Spa, afferma: «per quanto riguarda le negoziazioni che hanno portato a questa stipula preciso che le stesse sono state condotte, gestite e concluse per mio conto da me medesimo e da Federico Giacomelli ... » (cfr. all. 9/f alla Relazione istruttoria della Procura Federale). Trattative, dunque, condotte dal calciatore unitamente all'agente Giacomelli e la inequivocità di siffatta affermazione non è in alcun modo scalfita dalla successiva precisazione «... in quanto il Parma informava il Giacomelli delle proposte contrattuali che intendeva assumere nei miei confronti», essendo, del resto, ovvio che la società trattava il giocatore con l'agente dello stesso, cui, quindi, avanzava le proprie proposte.

Né la sostanziale struttura confessoria della medesima dichiarazione viene meno in conseguenza della successiva ulteriore precisazione resa dal calciatore («voglio precisare che Giacomelli quando parlava con me lo faceva per conto del Parma»), poiché palesemente in contrasto con quanto appena prima, in modo chiaro, affermato e perché, tra le due opzioni interpretative, deve certamente presceglersi la prima dichiarazione del Gasbarroni, poiché fornita di

numerosi e corposi riscontri probatori, come già sopra illustrato.

Insomma, un complessivo insieme probatorio, quello sopra delineato, che va ben al di là di un semplice quadro indiziario ed alla luce del quale può ritenersi raggiunta la prova che l'agente Giacomelli ha operato in conflitto di interessi (condotta, come detto, sicuramente vietata sotto il vigore del Regolamento Agenti 2007 e, dunque, di certo rilevante per due dei tre mandati contestati dalla Procura Federale), rappresentando contestualmente gli interessi di entrambe le parti contraenti (ossia, di volta in volta, il calciatore e la società alla quale lo stesso veniva ceduto), senza, peraltro, comunicarlo al calciatore, avendo ricevuto incarico formale da parte delle società ed incarico di fatto da parte del calciatore medesimo. Inoltre, e comunque, il Giacomelli ha di fatto rappresentato e prestato assistenza e consulenza professionale al Gasbarroni senza riceverne formale incarico scritto e senza indicare il proprio nome nei contratti di cui trattasi stipulati in data 1.7.2006, 1.7.2008, 2.2.2009. Il calciatore, da parte sua, ha usufruito, senza assumerne i correlati oneri ed impegni, dei servizi di assistenza e consulenza professionale dell'agente Giacomelli, avvalendosi della sua opera senza conferire allo stesso apposito incarico scritto e senza curarsi che nei contratti sottoscritti con le varie società di cui si è detto fosse riportato il nominativo del proprio predetto agente.

In definitiva, dunque, deve ritenersi accertata la responsabilità tanto del Giacomelli, quanto del Gasbarroni, per i fatti agli stessi rispettivamente ascritti, come sopra meglio qualificati.

Esente da censure, infine, risulta anche il profilo sanzionatorio della decisione della C.D.N.. Non meritano accoglimento, a tal riguardo, le istanze, avanzate da entrambi i deferiti, di una congrua riduzione delle sanzioni irrogate.

La strategia sanzionatoria va costruita in rapporto al fatto concreto. La sanzione non può essere "simbolica", così come non può essere inflitta per fini di "esemplarità", anche laddove si consideri che la funzione di prevenzione del sistema sanzionatorio è specialmente legata all' "autorevolezza" del precetto normativo ed alla sua capacità di affermare modelli di comportamento convincenti ai fini di un accoglimento liberamente prestato delle regole, mentre la sanzione prevista dal C.G.S. attesta la capacità dell'ordinamento sportivo di ottenerne adesione anche da parte di coloro che quelle regole abbiano violato, così assumendo, a sua volta, anche una precisa valenza sul piano della prevenzione tanto generale, quanto speciale.

In altri termini, la sanzione deve porsi in rapporto complessivo di proporzione rispetto alla gravità del fatto illecito commesso e deve, dunque, essere semplicemente giusta e, quindi, rapportata alla fattispecie e concretamente commisurata alla maggiore o minore gravità della condotta contestata, come accertata in dibattimento, ed al disvalore giuridico-sportivo della stessa, alla luce del complessivo contesto di riferimento e dell'intensità della colpevolezza.

In tale prospettiva, avuto riguardo alla gravità ed alla particolarità dei fatti che connotano la fattispecie e considerato l'assorbimento di alcune condotte operate in primo grado, le sanzioni individuate dalla C.D.N. appaiono congruamente determinate.

In conclusione, entrambi i reclami devono essere rigettati, con piena conferma, per l'effetto, della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dai signori Gasbarroni Andrea e Giacomelli Federico.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

6) RICORSO DEL SIGNOR COSCIA MATTEO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 6941/856 PF11-12/AM/MA DEL 3.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 98/CDN del 21.5.2012)

Il sig. Matteo Coscia ha proposto, come rappresentato e difeso, reclamo *ex art.* 37 C.G.S. avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta dalla C.D.N. con delibera di cui al Com. Uff. n. 98/CDN del 21.5.2012.

Con nota in data 20.2.2012 la Commissione Agenti di Calciatori comunicava all'agente

Matteo Coscia ed al calciatore Giuseppe Perrino che il mandato n. 0829 Coscia/Perrino sottoscritto in data 31.12.2011 era nullo «in quanto all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da "professionista", in violazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del vigente Regolamento Agenti». Per quanto di competenza, nota e correlata documentazione venivano inviate alla Procura Federale.

Con atto del 3.4.2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il sig. Coscia Matteo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l'effettivo *status* di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato;

- il calciatore Perrino Giuseppe per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Coscia Matteo senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante;

- la S.S. Ebolitana S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati, Matteo Coscia presentava memoria difensiva deducendo l'insussistenza della violazione contestata. Infatti, a dire dell'agente, al momento della sottoscrizione del mandato il calciatore aveva già acquisito lo *status* di professionista, avendo già disputato, quale "giovane di serie", un numero di gare che comporta l'immediata e automatica acquisizione dello *status* di professionista.

Contestava, inoltre, il predetto deferito, violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento Agenti e di ogni altra richiamata disposizione, in quanto le stesse qualificano l'attività di agente solo quale opera di assistenza a calciatori professionisti, per cui ogni altra e diversa attività non sarebbe rilevante ai fini federali.

Per tali ragioni, Matteo Coscia ha chiesto il proscioglimento per assoluta insussistenza delle contestazioni formulate a suo carico.

Alla riunione del 17.5.2012 innanzi alla C.D.N. è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di €1.000,00 per la S.S. Ebolitana S.r.l., l'ammenda di €5.000,00 per Matteo Coscia e la squalifica per 2 giornate per il calciatore Giuseppe Perrino.

La C.D.N., esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osservava, anzitutto, come «gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di società di calcio affiliate alla F.I.G.C., non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C., sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C.».

Ciò premesso, riteneva sussistenti «evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva lo *status* di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo *status* del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato; nonché della Società Ebolitana S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. per quanto addebitato al suo tesserato».

Infatti, l'art. 39 N.O.I.F., qualifica come professionisti «i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico)», mentre «all'epoca della sottoscrizione del mandato», osserva la C.D.N., «il calciatore Perrino Giuseppe aveva lo *status* di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico in atti». In tal ottica, la C.D.N. precisava che «a nulla rileva la partecipazione del calciatore a un numero di gare sufficiente a fargli acquisire lo *status* di professionista, in quanto rilevante, ai fini in questione, è l'avvenuta stipula nonché deposito formale di un contratto da professionista per legittimare l'operato dell'agente».

Secondo la C.D.N., dunque, «i fatti come sopra rappresentati, integrano, a carico dei contraenti sig.ri Perrino Giuseppe, calciatore dilettante, e Coscia Matteo, Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la F.I.G.C., gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli

artt. 29, n. 2, N.O.I.F. e 3, comma 1, e 19, comma 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti. La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato».

Quanto al profilo sanzionatorio, la C.D.N. stimava eque le seguenti sanzioni:

€1.000,00 di ammenda nei confronti della soc. Ebolitana 1925 S.r.l.;

€5.000,00 di ammenda nei confronti di Coscia Matteo;

squalifica di 2 giornate nei confronti di Perrino Giuseppe, da scontarsi in gare ufficiali.

Avverso la suddetta decisione, per quanto in questa sede rileva, ha proposto reclamo il sig. Matteo Coscia.

Nel proprio gravame, l'agente ritiene non sussistere il fatto per cui è sanzione, poiché «al momento della sottoscrizione del mandato di cui al deferimento, ovvero in data 31.12.2011, il calciatore Perrino Giuseppe aveva già acquisito lo *status* e la qualifica di professionista, per avere il medesimo disputato oltre 17 gare ufficiali con la S.S. Ebolitana 1925 S.r.l., all'epoca partecipante al campionato della Lega Pro di seconda divisione, così come risulta dai documenti depositati presso la C.D.N.». In tal ottica, prosegue il ricorrente, in «obbligata esecuzione» dell'art. 33 N.O.I.F., il calciatore di cui trattasi, «nel periodo immediatamente successivo all'accertamento che ci occupa», ha sottoscritto «con la medesima società il contratto professionistico».

Deduce, inoltre, il ricorrente violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti, che qualifica «l'attività dell'agente solo quale opera di assistenza a calciatori professionisti (oltre che a società)». Di conseguenza, l'attività diversa da quella tipica regolamentata, «se non espressamente vietata, è semplicemente estranea alla regolamentazione con assoluta irrilevanza della stessa in ambito federale».

Insta, quindi, il reclamante, perché sia disposto il suo totale proscioglimento «per assoluta insussistenza delle contestazioni a suo carico formulate», chiedendo, in via subordinata, tramutarsi «la sanzione pecuniaria irrogata, con quella della sospensione per il periodo minimo consentito».

Alla seduta innanzi a questa C.G.F., tenutasi il giorno 8.6.2012, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il procuratore del reclamante, che hanno ribadito e precisato le rispettive deduzioni e conclusioni.

Il reclamo merita parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

Occorre, anzitutto, premettere che se gli Agenti di calciatori sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di società di calcio affiliate alla medesima Federazione, e non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C., gli stessi, ai sensi della norma di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori, sono tenuti «all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle confederazioni e della FIFA».

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, del vigente predetto Regolamento, prevede espressamente che «gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti».

A nulla, pertanto, rileva, ai fini del presente giudizio, la norma di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento prima ricordato, secondo cui «l'Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione a un'altra». Infatti, ciò che viene contestato al ricorrente è proprio di aver agito, quale Agente, in violazione delle previsioni del Regolamento Agenti e della normativa federale.

Nel merito, acclarata è la responsabilità del ricorrente.

Al momento della sottoscrizione del mandato da parte del sig. Giuseppe Perrino, questi non aveva la qualifica di calciatore professionista. Come, infatti, provato dalla documentazione in atti, alla data del 31.12.2011 il predetto calciatore rivestiva lo *status* di dilettante e, per la precisione, di «giovane di serie», come anche risulta dal certificato storico del C.R. Campania, acquisito al

giudizio.

Prive di pregio appaiono, sotto tale profilo, le censure del ricorrente, a dire del quale, avendo – il calciatore di cui trattasi – già partecipato ad almeno 17 gare ufficiali di Lega Pro, II div., lo stesso aveva già automaticamente acquisito la qualifica di professionista.

In particolare, il ricorrente richiama la norma di cui all'art. 33, comma 3, N.O.I.F., che così recita: «I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: [...] d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2». La disposizione appena citata, infatti, si limita ad affermare che i “giovani di serie”, al compimento della prescritta età ed al verificarsi delle altre previste condizioni, «possono» stipulare contratto professionistico, non già, invece, che acquisiscono *sic et simpliciter* la qualifica di professionista. E lo stesso vale per il successivo periodo, nel senso che se la norma prevede che il “giovane di serie” ha «diritto ad ottenere la qualifica di “professionista”», subito dopo precisa che lo stesso ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la stipulazione del relativo contratto: ed è, appunto, solo a quest'ultimo ed al successivo tesseramento che l'ordinamento riconnette, in presenza dei requisiti dettati dalla normativa federale, l'attribuzione della qualifica di calciatore professionista.

Del resto, l'art. 28 N.O.I.F. qualifica “professionisti” «i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C». La norma prosegue, al comma 2, precisando che «il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia».

Se ne ricava, dunque, con ogni evidenza, che lo *status* di professionista non si acquisisce certo automaticamente per il solo fatto di aver disputato un certo numero di gare in Lega Pro, essendo, al contrario, necessaria la stipulazione «di un contratto tra il calciatore e la società» ed il conseguente tesseramento. Contratto e tesseramento quale professionista che, invece, nel caso di specie, al momento della sottoscrizione del mandato di cui trattasi non era ancora stato stipulato, tanto è vero che è lo stesso ricorrente ad affermare che «il predetto calciatore, nel periodo immediatamente successivo all'accertamento che ci occupa, infatti, sottoscriveva con la medesima società il contratto professionistico».

Affermata la sussistenza della violazione contestata occorre passare all'esame del profilo sanzionatorio. A tal riguardo, il complesso degli elementi che connotano la vicenda dedotta in giudizio induce questa C.G.F. a ritenere possibile, nei termini di seguito meglio precisati, una riduzione della sanzione inflitta in *prime cure*.

La formulazione della norma sopra richiamata, nel momento in cui fa riferimento al diritto all'acquisizione dello *status* di professionista in capo al calciatore dilettante in possesso di determinati requisiti ed al ricorrere dei menzionati presupposti può, effettivamente aver tratto in errore il ricorrente. Questi, in altri termini, al momento della sottoscrizione del contratto, può aver (seppur, per quanto detto, erroneamente) ritenuto che il calciatore di cui trattasi rivestisse ormai la qualifica di professionista e si è, quindi, in buona fede, determinato alla sottoscrizione dello stesso.

Sotto tale profilo occorre, anzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., l'ignoranza, così come la cattiva interpretazione dello Statuto e delle norme federali, «non può essere invocata ad alcun effetto». La fattispecie, dunque, non può essere qualificata in termini di errore scusabile. L'errore sul precetto, infatti, non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità, essendo scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, mentre, nel caso di specie, l'ignoranza invocata dal deferito non deriva da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il significato della norma. Va, pertanto, ribadita l'affermazione di responsabilità del ricorrente che deve, quindi, essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, del divieto.

Del resto, come questa C.G.F. ha avuto modo già in passato di osservare, «la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata» (cfr. Com. Uff. n. 319/CGF del 22.6.2011). Anche nella situazione qui considerata, dunque, l'asserita ignoranza dell'illiceità della condotta non è, comunque, utile ai fini della esclusione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

Tuttavia, se la suddetta asserita erronea interpretazione del dato normativo non può essere configurata in termini di scriminante, può essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. La sanzione, infatti, deve essere commisurata al caso concreto, alla luce del complesso degli elementi che caratterizzano lo stesso, nel tentativo di rapportare la medesima alla specifica gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. In tale quadro di riferimento, alla luce dei criteri-guida forniti dai principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, si deve preliminarmente osservare che se la sanzione non può essere inefficace e priva di carattere afflittivo, del pari, la stessa si rivelerebbe strutturalmente inidonea qualora eccessiva rispetto alla gravità ed all'intensità lesiva del fatto e dell'elemento psicologico. Ciò premesso, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta, tenuto conto delle ragioni alla stessa sottese, questa C.G.F. reputa possa e debba procedersi ad una riduzione della sanzione, ritenendo congruo rideterminare la stessa nell'ammenda di €2.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Coscia Matteo riduce la sanzione inflitta dell'ammenda a €2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DEL SIGNOR CONTI PAOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 1 E 15, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Paolo Conti ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con la sospensione per mesi 1 e con una ammenda di € 15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Paolo Conti, agente di calciatori, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “.... violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all'1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus, in virtù di formale mandato, nella trattativa per il tesseramento del calciatore Chimenti Antonio, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella trattativa anche l'agente del calciatore Chimenti insieme al figlio Carlo Conti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto, sia pure in parte, dalla società.”

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Paolo Conti ha presentato memoria difensiva, con la quale, rilevata la genericità della contestazione e la

conseguente nullità per violazione del diritto di difesa e dedotto l'infondatezza degli addebiti a lui mossi, aveva eccepito, in via subordinata, la prescrizione dei presunti illeciti.

La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, ha affermato, in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall'art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici *strictu sensu* delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizionale più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S..

Ha affermato, inoltre, la C.D.N. che l'art.1 5 comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, vietava di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e che, ai sensi dell'art. 12 comma 1, del medesimo regolamento, l'agente deve improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali.

Sulla base di tali considerazioni la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva provata la responsabilità del Conti e gli infliggeva la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a questa Corte il Conti, riproponendo, dopo una breve disamina dei principi generali del diritto sportivo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in ordine alla genericità della contestazione, alla infondatezza degli addebiti ed alla prescrizione.

La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene non fondati i motivi di doglianza relativi alla genericità della contestazione ed alla prescrizione, aderendo alle motivazioni della Commissione Disciplinare Nazionale, che vengono integralmente fatte proprie sul punto, ma di dover accogliere il reclamo in ordine alla infondatezza degli addebiti.

E' emerso, infatti, che il signor Paolo Conti ha cessato sin dal 28.12.2002 di essere agente del calciatore Chimenti, il quale, da quella data, veniva assistito da altro agente, come risulta, peraltro, dal contratto stipulato il 1°.7.2004 tra la società Juventus ed il calciatore Chimenti.

Il fatto che il nuovo procuratore del calciatore fosse il signor Carlo Conti, figlio dell'agente Paolo Conti, non può assumere rilevanza decisiva nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, se non sotto il profilo dell'opportunità.

L'incarico conferito dalla Juventus al signor Paolo Conti aveva ad oggetto la cessione del calciatore ad altra società e non il tesseramento del calciatore, come indicato nell'atto di deferimento.

Pertanto, non può configurarsi con certezza una situazione di conflitto di interessi nella fattispecie concreta, anche in considerazione del fatto che il calciatore Chimenti all'epoca dei fatti era assistito, come detto, da altro procuratore, al quale nessun addebito è stato mosso, e che non risulta provata l'esistenza di un mandato a favore del Conti Paolo, non potendo desumere questo dalle non chiare e perlopiù contraddittorie dichiarazioni rese dal calciatore Chimenti.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Conti Paolo annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALCIATORE MARESCA ENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 10, COMMA 1, E 13, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Enzo Maresca ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con l'ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il calciatore Enzo

Maresca, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “.... *violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 10, comma 1, 13, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 1, comma 1, dello stesso regolamento, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell’opera dell’agente di calciatori sig. Fortunato Candido senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente sig. Fortunato Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.*”

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Enzo Maresca ha presentato memoria difensiva, con la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dalla Procura Federale, eccependo in via preliminare la nullità delle notifiche dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione del giudizio.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, implicitamente rigettando l’eccezione preliminare di nullità delle notifiche, riteneva provata la responsabilità del Maresca in ordine agli addebiti contestatigli e gli infliggeva la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Maresca, riproponendo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in particolare reiterando l’eccezione di nullità delle notifiche alla luce di quanto stabilito dall’art. 38 C.G.S. in ordine alla comunicazione degli atti procedurali alle persone fisiche.

Sostiene la difesa del Maresca che le notifiche effettuate al calciatore presso la sede della Juventus, considerata società di appartenenza al momento della commissione del fatto (art. 38, comma 8, lett. c), sarebbero invalide in quanto all’epoca dei fatti contestati il Maresca non era tesserato per la Juventus (società alla quale sarebbe stato legato fino al 15.7.2005), ma per il Sevilla.

Tale motivo di doglianza non merita accoglimento, in quanto alla data di stipula del contratto tra Juventus e Sevilla, il calciatore Maresca era a tutti gli effetti tesserato con la prima società e solo a seguito di tale contratto egli è stato tesserato in data 3.8.2005 con la seconda società.

Quanto ai motivi di reclamo relativi all’erronea interpretazione dei fatti contestati ed alla congruità della sanzione, codesta Corte ritiene di non doversi discostare dalle considerazioni svolte dalla Commissione Disciplina Nazionale, in ordine delle dichiarazioni del calciatore Enzo Maresca e dell’agente Candido Fortunato e di ritenere provati i fatti contestati dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Maresca Enzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL CALCIATORE MARCHIONNI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Marco Marchionni ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con una ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Marco Marchionni, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “.... *violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus dell’opera dell’agente di calciatori*

sig. Bruno Carpegiani, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Carpegiani formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa."

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Marco Marchionni ha presentato memoria difensiva, con la quale, chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati ed, in subordine, salvo gravame, una sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali ed aveva eccepito, in via subordinata, la prescrizione dei presunti illeciti.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava, in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizione stabilito dall'art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici *strictu sensu* delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizione più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S. e, rilevata, sulla base di un attento esame della fattispecie concreta, l'illegittimità del comportamento del Marchionni, gli comminava la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Marchionni, riproponendo, in primo luogo l'eccezione di prescrizione in ordine ai fatti di causa e sostenendo nel merito l'erronea qualificazione dei fatti da parte del giudice di prime cure e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 C.G.S..

La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene, in ordine all'eccezione di prescrizione, di non doversi discostare da quanto affermato dalla Commissione Disciplina Nazionale e nel merito di dover respingere il ricorso in esame, aderendo alle motivazioni della stessa, dovendosi ritenere provata, relativamente ai singoli profili di illegittimità della condotta del calciatore, la responsabilità dello stesso.

Come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplina Nazionale, la scansione temporale dei fatti rende evidente la violazione delle norme federali, con conseguente responsabilità del Marchionni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marchionni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL SIGNOR MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:

- DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1, E 3, E 15 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Luciano Moggi ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con l'inibizione per mesi 1.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Luciano Moggi, all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della F.C. Juventus, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per *"... violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all'1.2.2007, per aver conferito al signor Bruno Carpeggiani mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Marco Marchionni, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Carpeggiani era l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Bruno Carpeggiani fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore."*

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, riteneva provata la responsabilità del Moggi e gli comminava la sanzione

sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Moggi, il quale dopo aver rilevato la carente motivazione della decisione impugnata in ordine alla sua condotta, eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità nei suoi riguardi, in quanto egli, al momento del deferimento non era più da molto tempo, soggetto dell'Ordinamento Federale Sportivo e nel merito la legittimità della sua condotta in ordine al contratto stipulato tra la F.C. Juventus ed il calciatore Marchionni.

In primo luogo codesta Corte ha proceduto a valutare l'eccezione di improcedibilità, ritenendo di non accoglierla in considerazione della perdurante vigenza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, in forza del quale i soggetti anche non più tesserati restano soggetti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione, ove l'illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento.

Tale principio è affermato dall'art. 19, comma 1, C.G.S., così come riformulato, in via di interpretazione autentica, dal Consiglio Federale, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 71/A del 1°12.2008.

Quanto alla violazione del principio del *ne bis in idem* ipotizzata dal ricorrente, ritiene questa Corte che il decreto di archiviazione in sede penale non abbia alcuna efficacia preclusiva in relazione al procedimento disciplinare per i motivi messi in luce dalla decisione della Commissione Disciplina Nazionale.

Quanto al merito degli addebiti mossi al Moggi va osservato che essi consistono, nella violazione dell'art. 10 commi 1 e 3 (relativo alle modalità dell'incarico) e dell'art. 15 comma 1 (relativo al conflitto di interessi tra procuratore e calciatore) del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, oltre che nella violazione dei doveri ed obblighi generali di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente.

Questa Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene di dover procedere alla riforma della decisione adottata dalla Commissione Disciplina Nazionale per i seguenti motivi:

- il contratto tra la Juventus ed il Carpeggiani è stato stipulato nel rispetto delle formalità previste dall' art. 10, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007;
- l'art. 15, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, costituisce, come risulta dalla sua formulazione letterale, norma di condotta diretta esclusivamente all'Agente;
- dagli atti del procedimento non è emersa con certezza la partecipazione del Moggi all'accordo tra il Marchionni ed il Carpeggiani, il quale, formalmente, dal 13 gennaio 2006, non era più l'Agente del Marchionni.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Moggi Luciano, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL CALCIATORE ZDNEK GRYGERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Zdenek Grygera ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con una ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Zdenek Grygera, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23 febbraio 2012, per “... violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1 e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo

trasferimento alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Carmine Raiola senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Raiola formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa."

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava, sulla base delle risultanze processuali, la responsabilità del Grygera e gli comminava la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Grygera il quale lamenta in primo luogo la sua mancata partecipazione al giudizio svoltosi innanzi la Commissione Disciplina Nazionale, per omessa notifica dell'atto di deferimento e della convocazione all'udienza di discussione.

Lamenta il ricorrente che tali atti gli sono stati notificati presso la sede della Juventus F.C., sull'errato presupposto che questa fosse la società di appartenenza del tesserato al momento della commissione del fatto, come previsto dal il punto c) del comma 8 dell'art. 38 C.G.S., mentre avrebbero dovuto essere notificati, non essendo egli tesserato con la suddetta società alla data del 22.2.2007, presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento art. 38 C.G.S. o presso la sua residenza o il suo domicilio (punti b e d art. 38 comma 8 C.G.S.).

La Corte, ritiene di dover procedere preliminarmente all'esame di tale motivo di doglianza ed esaminati gli atti di causa, rileva che emerge documentalmente che il calciatore Zdenek Grygera risulta tesserato con la Juventus F.C. solo a far data dal 6.7.2007.

Pertanto, constatata l'irregolarità della notifiche, ed il vizio procedurale che inficia il provvedimento impugnato, la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zdenek Grygera, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL SIGNOR GRANELLO FRANCO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E GIORNI 15 E AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 10, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO ALL'1.2.2007- NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Franco Granello ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con la sospensione per mesi 1 e giorni 15 e con una ammenda di €20.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Franco Granello, agente di calciatori, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per *"... violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all'1.2.2007, per aver assunto dalla Juventus incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all'Internazionale a mezzo di scrittura privata del 15.7.2006 senza l'utilizzo di moduli predisposti dalla FIGC e deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale rappresentante della Steve Kutner Management Ltd, con ciò determinando ulteriormente una situazione di conflitto di interessi in quanto al contempo era agente del calciatore."*

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Franco Granello ha presentato memoria difensiva, con la quale, ha eccepito in primo luogo la prescrizione dei presunti illeciti, rilevato, poi, la nullità ed improcedibilità del deferimento sulla base del dettato dell'art. 32 comma 11 C.G.S. ed affermato, infine, l'infondatezza nel merito del deferimento.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava:

- in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall'art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici *strictu sensu* delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizionale più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S.;
- in ordine alla eccezione di improcedibilità ex art. 32, comma 11 C.G.S. la regolare conclusioni delle indagini nei termini previsti, ribadendo che il deferimento costituisce l'esito delle indagini e non già atto delle medesime.

Ha affermato, inoltre, la C.D.N. che l'art. 15 comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, vietava di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e che, ai sensi dell'art. 12 comma 1, del medesimo regolamento, l'agente deve improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali.

Sulla base di tali considerazioni la Commissione Disciplina Nazionale riteneva provata la responsabilità del Conti e gli comminava la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Granello, riproponendo, dopo una breve disamina dei principi generali del diritto sportivo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in ordine alla prescrizione, all'improcedibilità del deferimento ed alla l'infondatezza nel merito del deferimento.

La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene di dover respingere tutti i motivi di doglianza, aderendo alle motivazioni della decisione della Commissione Disciplina Nazionale sia in diritto, relativamente alla supposta prescrizione ed improcedibilità, sia in fatto in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta dalla quale emerge, indubitabilmente, la responsabilità del Granello.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Granello Franco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DELL'ART. 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

Il signor Zlatan Ibrahimovic ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con una ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Zlatan Ibrahimovic, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “.... *violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, dell'art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all'1.2.2007, per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento dalla Juventus all'Inter dall'Agente Raiola Carmine, senza aver conferito formale mandato al medesimo agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi.*

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Zlatan Ibrahimovic ha presentato memoria difensiva, con la quale, chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei presunti illeciti.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava, in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall'art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici *strictu sensu* delle

pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizione più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S. e, rilevata, sulla base di un attento esame della fattispecie concreta, l'illegittimità del comportamento del calciatore Ibrahimovic, gli comminava la sanzione sopra indicata.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, innanzi a codesta Corte, Ibrahimovic, riproponendo, in primo luogo l'eccezione di prescrizione in ordine ai fatti di causa e sostenendo nel merito l'erronea attribuzione di responsabilità e l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene, in ordine all'eccezione di prescrizione, di non doversi discostare da quanto affermato dalla Commissione Disciplina Nazionale e nel merito di dover respingere il ricorso in esame, aderendo alle motivazioni della stessa, dovendosi ritenere provata, relativamente ai singoli profili di illegittimità della condotta del calciatore, la responsabilità dello stesso.

Come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplina Nazionale, la scansione temporale dei fatti rende evidente la violazione delle norme federali, con conseguente responsabilità del calciatore Ibrahimovic.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ibrahimovic Zlatan e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete